



## Provincia di Venezia

### AMBIENTE

Determinazione N. 668 / 2013

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI VENEZIA RELATIVO AL RECUPERO DEI RIFIUTI A MATRICE TERROSA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI RILEVATI CON FUNZIONE FONOASSORBENTI DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VENEZIA, IN VIA TRIESTE MARGHERA**

Il dirigente

**Visti:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1539 del 27.09.2011, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- v. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010.

**Vista** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 96517 del 30/10/2012 con cui il Comune di Venezia, con sede legale in Venezia, S. Marco 4136, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il recupero (R5) dei rifiuti a matrice terrosa finalizzato alla realizzazione di rilevati con funzione fonoassorbenti;

**constatato** che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b). e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,) ai sensi della DGRV n. 1539 del 27.09.2011;
- ii. la data di pubblicazione sul BUR del Veneto e all'albo Pretorio del Comune di Venezia dell'avviso del deposito del progetto fissata nel giorno 07/12/2012;

**Dato atto** che:

- i. in data 19/12/2012 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota prot. n. 6461 del 21/01/2013 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n.14799 del 15/02/2013;
- iii. con nota acquisita agli atti con prot. n.6354 del 21/01/2013 è pervenuta osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 da parte del Sig Andrea Ballin trasmesse al Comune di Venezia con nota protocollo n. 6461 del 21/01/2013;
- iv. il Comune di Venezia non ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui all'art. 20, comma 3, del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- v. la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute, le quali hanno contribuito alla redazione del parere allegato al presente provvedimento;
- vi. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- vii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente l'asseverazione di non incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- viii. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 06/03/2013 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 24643 del 14/03/2013;

**Ritenuto** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

**determina**

1. di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 96517 del 30/10/2012 e relativo al recupero dei rifiuti a matrice terrosa finalizzato alla realizzazione di un rilevato con funzioni fonoimpedenti con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n° 24643 del 14/03/2013 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:
  - a). Siano eseguite prima della presentazione delle istanze ai competenti uffici provinciali in materia di gestione dei rifiuti, analisi di classificazione del rifiuto che tengano conto anche dei parametri sensibili di cui si è riscontrato un superamento in fase di caratterizzazione dell'area di scavo limitrofa (UMI 3-2) e test di cessione (obbligo di cui alla lettera c) punto 7.31-bis.3 di cui all'allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998) verificando contestualmente, anche il rispetto dei limiti come previsto dalla Tab 1 col A dell'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/06;
  - b). In subordine agli esiti delle analisi e al test di cessione sopra delineati e quindi alla percorribilità dell'opzione di recupero classificata R5, sia realizzata la soluzione denominata "B" consistente nell'estensione della barriera fonoimpedente estesa anche alla zona del canneto;

- c). Una volta rimosso il cumulo di rifiuti, siano effettuati dei campionamenti di fondo scavo da parte di laboratorio accreditato, attenendosi alle indicazioni della Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2922 del 03/10/2003. Le analisi dovranno rispettare i limiti di cui alla Tab 1 col A dell'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/06;
  - d). La data dei campionamenti del cumulo e di fondo scavo sia comunicata ad Arpav con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima);
  - e). In fase di realizzazione dell'opera siano adottati tutti gli accorgimenti necessari, quali ad esempio nebulizzazione, bagnatura delle piste di cantiere, per evitare fenomeni di dispersione o sollevamento di polveri;
  - f). Il rilevato dovrà essere piantumato con essenze arboree ed arbustive autoctone analogamente a quelle presenti nel parco limitrofo e sui rilevati già realizzati lungo la A57.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al recupero dei rifiuti a matrice terrosa finalizzato alla realizzazione di un rilevato con funzioni fonoiimpedenti i, acquisito agli atti con protocollo n. 96517 del 30/10/2012.
  4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
  5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
  6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 06/04/2013, risulta rispettato.
  7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
  8. Il presente provvedimento viene consegnato al Comune di Venezia e trasmesso per conoscenza, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
  9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: [www.politicheambientali.provincia.venezia.it](http://www.politicheambientali.provincia.venezia.it).

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN  
atto firmato digitalmente